



SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA TUTELA AMBIENTALE ED AL DISINQUINAMENTO DEL BACINO
SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA

TRA

La Regione del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, Cod. Fisc. 80007580279, rappresentata da, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata "Regione"

E

L'Arma dei Carabinieri, Comando Regionale CC. Forestale Veneto, con sede in..... Cod. Fisc., rappresentata per la firma del presente atto da, di seguito denominata "Arma dei Carabinieri",

PREMESSO CHE

- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, all'art. 4, comma 1, prevede la possibilità per le Regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale;
- in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell'art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito AQN), recante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;
- detto Accordo Quadro Nazionale disciplina l'ambito giuridico delle convenzioni con cui le regioni interessate intendono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento dei compiti elencati all'art. 3, fermo restando l'autonomia, l'unitarietà e l'organizzazione gerarchica del Corpo forestale dello Stato;
- che detto art. 3 dell'Accordo Quadro Nazionale prevede che al Corpo forestale dello Stato possa essere affidato dalla singola regione, tramite apposita convenzione, anche il compito di sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e dei parchi urbani di maggior pregio naturalistico;
- le funzioni ed i compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dalla regione saranno espletate, nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla giunta regionale;
- l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 177 del 2016 riconosce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell'AQN approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del D. Lgs. 28 agosto 1977, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse



b733f2e1



comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali”;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione del Veneto hanno sottoscritto una apposita Convenzione, rispettivamente in data 09 maggio 2018 e 05 aprile 2018, per l’impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell’ambito della materie di competenza regionale individuando, tra gli altri compiti, l’espletamento di attività di prevenzione e vigilanza nelle aree protette regionali e nei territori della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale), nonché attività di collaborazione nell’ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia ambientale;
- la Legislazione Speciale per Venezia ha, tra le principali finalità, la salvaguardia ambientale, storico-artistica e culturale della Laguna di Venezia e definisce gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le principali attribuzioni di competenza ai diversi soggetti istituzionali: lo Stato, la Regione del Veneto e gli Enti Locali;
- alla Regione del Veneto sono demandati principalmente i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, un’area di circa 2000 km quadrati, comprendente 108 Comuni nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- l’entrata in vigore delle Direttive 2000/60/CE, 2008/105/CE e 2013/39/CE e il loro recepimento a livello nazionale con il D. Lgs. n. 152/2006, il D.M. 260/2010, il D. Lgs. n. 219/2010 e il D. Lgs. n. 172/2015 ha istituito un nuovo quadro di riferimento, ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche, in cui devono inserirsi le attività di salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante;
- la Regione del Veneto, ai sensi del D.M. 17/07/2009, è responsabile dell’attuazione dei monitoraggi ambientali previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, nonché della trasmissione al MATTM delle informazioni relative alle reti di monitoraggio, allo stato dei corpi idrici ed alla loro classificazione;
- nell’ambito del c.d. “Federalismo Demaniale”, di cui al D. Lgs. n. 85/2010, la Regione del Veneto ha acquisito la proprietà di un compendio territoriale di circa 1.100 ha di superficie, ricadente nei territori comunali di Mira e di Venezia e corrispondente alle Casse di Colmata B e D/E; tale compendio è ricompreso all’interno della Zona di Protezione Speciale IT3250046 “Laguna di Venezia” (Direttiva n. 2009/147/CE “Uccelli”) e nel Sito di Interesse Comunitario IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”);
- la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1033 del 28 luglio 2020, ha approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate e dalla revoca di assegnazioni di precedenti riparti, già approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 150, datata 10 dicembre 2019. La scheda A/5 del piano di riparto prevede un finanziamento di € 100.000 a favore dell’Arma dei Carabinieri, Comando Regionale CC. Forestale Veneto, per un Accordo di collaborazione per attività finalizzate alla tutela ambientale della Laguna di Venezia;



b733f2e1



TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE E FORMA DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse, le disposizioni e le indicazioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n..... del motivano e sostanziano gli obiettivi e le finalità della presente Convenzione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il presente Accordo ha la forma elettronica, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per finalità l'esecuzione, da parte dell'Arma dei Carabinieri, di specifiche attività finalizzate alla tutela ambientale nell'ambito della Laguna di Venezia, da attuarsi di concerto con le competenti Strutture della Regione del Veneto ed in particolare:

- attività di monitoraggio e controllo della qualità delle acque lagunari e del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, ai sensi della Dir. 2000/60 CE, da effettuarsi in sinergia con ARPAV;
- collaborazione in indagini, studi e ricerche sugli inquinanti emergenti, come PFAS, microplastiche, PBDE (Poli Bromo Difenil Eteri - ritardanti di fiamma), in Laguna di Venezia e nel Bacino scolante, in sinergia con ARPAV;
- collaborazione nella stesura del piano di gestione e monitoraggio attivo delle aree delle Casse di Colmata B e D-E, facenti parte del Demanio regionale;
- attività di prevenzione e vigilanza nelle aree protette regionali e nei territori della Rete Natura 2000 - Zona di Protezione Speciale IT3250046 "Laguna di Venezia" (Direttiva n. 2009/147/CE "Uccelli") e nel Sito di Interesse Comunitario IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" (Direttiva 92/43/CEE "Habitat");
- supporto nelle attività di controllo nelle aree soggette a bonifica ambientale nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia;
- attività informative e di educazione ambientale mirate alla Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ E OBBLIGHI

L'Arma dei Carabinieri:

1. si impegna a presentare alla Direzione Progetti Speciali per Venezia della Regione del Veneto il Piano delle attività, in relazione alle diverse iniziative che saranno realizzate sulla base di quanto contenuto nella presente Convenzione, con l'indicazione dei costi ad ognuna riferiti, riconducibili ad una tipologia di spesa indicata come spesa ammissibile nell'ambito della presente Convenzione.
2. per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, si avvarrà di proprio personale che sarà adeguatamente informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare, nonché sulle necessarie misure di prevenzione da adottare in relazione alle proprie attività, sulla base dei documenti di valutazione dei rischi elaborati sulla base del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. è tenuta a riportare il logo istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 2270/2014, nei materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative previste dalla presente Convenzione. Il



b733f2e1



materiale realizzato dovrà essere compatibile anche con la diffusione nei portali web istituzionali dell'ente.

La Regione:

1. si impegna a concorrere, attraverso l'erogazione di un proprio contributo finanziario, alle spese connesse alla realizzazione delle attività che il Comando Regionale CC. Forestale Veneto svolgerà in forza della presente Convenzione. Tali risorse potranno essere utilizzate per la copertura delle spese riconducibili ad una tipologia indicata come spesa ammissibile nell'ambito della presente Convenzione.
2. è tenuta all'approvazione del Piano delle Attività elaborato in attuazione della presente Convenzione, nonché al monitoraggio dello stesso in fase attuativa. Dette attività saranno svolte dal Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, che avrà la possibilità di proporre eventuali modifiche e variazioni, necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
3. si impegna a mettere a disposizione dell'Arma dei Carabinieri tutta la documentazione utile per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione, nonché a coinvolgere la stessa Arma dei Carabinieri nella partecipazione a specifici incontri, finalizzati ad elaborare le modalità operative di esecuzione delle attività.

ARTICOLO 4 - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti criteri generali:
 - a. essere sostenute nell'arco temporale di svolgimento delle attività convenzionali, come definito nell'art. 5 della presente Convenzione;
 - b. essere riconducibili ad una tipologia di spesa indicata come spesa ammissibile nella presente Convenzione;
 - c. essere pertinenti e legittime, ovverosia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto e soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;
 - d. essere effettive, cioè riferite a spese effettivamente sostenute;
 - e. essere reali, in grado di poter essere verificate ad un eventuale controllo;
 - f. essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
2. Costituiscono spese ammissibili, sempre che ricorrano le specifiche condizioni di ammissibilità definite al comma 1 del presente articolo, le seguenti categorie di spesa:
 - a. Spese di personale;
 - b. Spese per materiale di consumo;
 - c. Spese per materiale durevole, attrezzature, dotazioni tecnologiche ed informatiche;
 - d. Spese per viaggi e trasferte;
 - e. Spese relative a collaborazioni tecnico-scientifiche.
3. Sono considerate escluse:
 - a. tutte le spese che non rientrano nelle categorie previste dalla presente Convenzione o non sono riconducibili a specifiche necessità del progetto:



b733f2e1



- b. l'I.V.A. e altre tasse, imposte e bolli a meno che non siano realmente e definitivamente sostenute dal beneficiario. In mancanza di dichiarazioni di sottoposizione a regimi I.V.A. di carattere particolare, ai fini del contributo si farà sempre riferimento all'imponibile;
- c. gli ammortamenti di beni già in possesso del richiedente alla data di inizio del progetto;
- d. le spese di funzionamento dell'Ente.

ARTICOLO 5 - DURATA

1. La durata della presente Convenzione è fissata in un anno, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogata, d'intesa tra le parti, per due ulteriori annualità.

ARTICOLO 6 - COPERTURA FINANZIARIA

1. La copertura finanziaria delle attività previste dalla presente Convenzione, per un importo complessivo di € 100.000,00 (ogni altro onere compreso), è garantita a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, così come disposto dalla Giunta regionale nella Deliberazione n. 1033 del 28 luglio 2020 di approvazione del piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili da precedenti assegnazioni, già approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 150, datata 10 dicembre 2019. Detto finanziamento è riportato nella scheda A/5 del suddetto piano di riparto, che prevede lo stanziamento di € 100.000,00 a favore dell'Arma dei Carabinieri, Comando Regionale CC. Forestale Veneto, nell'ambito di un Accordo di collaborazione per attività finalizzate alla tutela ambientale della Laguna di Venezia;
2. L'erogazione del contributo a favore dell'Arma dei Carabinieri avverrà a seguito della presentazione alla Regione del Veneto di idonea rendicontazione dei costi sostenuti, riferiti in particolare al personale impiegato, ai servizi ed ai mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati, alla documentazione o riproduzione di atti prodotti, in coerenza comunque con le attività svolte e con il cronoprogramma di cui al progetto.

L'erogazione dei fondi messi a disposizione dalla Regione del Veneto, sarà effettuata a favore dell'Arma dei Carabinieri, secondo le seguenti modalità:

- il primo acconto di € 30.000,00, pari al 30% dell'importo complessivo, al perfezionamento della presente Convenzione a seguito della presentazione, da parte dell'Arma dei Carabinieri, di una dichiarazione di inizio attività;
 - secondo acconto di € 60.000,00, pari al 60% dell'importo complessivo, alla presentazione del primo rendiconto finanziario, dal quale risulti la spesa di almeno i 2/3 della somma erogata in qualità di primo acconto;
 - il saldo finale, dell'importo massimo di € 10.000,00, pari al 10% dell'importo complessivo, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relazione tecnica finale e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
3. L'Arma dei Carabinieri si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto indica il seguente conto corrente per l'effettuazione delle erogazioni che la Regione Veneto effettuerà, mediante bonifico bancario, a favore della stessa Arma, nell'ambito della presente convenzione: Conto corrente bancario n. presso
IBAN:



b733f2e1



4. In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la Convenzione sarà risolta espressamente.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ

1. L'Arma dei Carabinieri assume ogni responsabilità civile, amministrativa e contabile conseguente alla realizzazione delle attività svolte dalla stessa nell'ambito della presente Convenzione.
2. Eventuali modifiche e integrazioni, non sostanziali, che dovessero intervenire in ordine ai contenuti della presente Convenzione saranno oggetto di specifiche comunicazioni e adeguamenti integrativi del presente atto.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti l'impossibilità di attendere agli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni della medesima Convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.
2. Ogni parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.
3. Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante accordo da formalizzare per iscritto.
4. Sia nel caso di recesso unilaterale, sia nel corso di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra le stesse. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all'art. 11, comma 5, Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 10 - RESPONSABILI PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

per la Regione del Veneto:

per l'Arma dei Carabinieri:



b733f2e1



ARTICOLO 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e ii. e del Reg. UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)”, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati, ai fini dell’esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Sottoscrivendo la presente Convenzione, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto non è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16 della tabella allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii, e verrà registrato solo in caso d’uso.
2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, valgono le vigenti disposizioni di legge.

La presente convenzione, che si compone di 12 articoli, redatta su 6 facciate intere e sin qui alla settima, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Arma dei Carabinieri
(sottoscritto digitalmente)

Regione del Veneto
(sottoscritto digitalmente)



b733f2e1

